

(N. 2299)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1957 (V. Stampato n. 2661)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 DICEMBRE 1957

Conglobamento totale del trattamento economico del personale
delle ricevitorie del lotto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 89, 91, 95, 99 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

Art. 89. — « I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario, determinato nelle seguenti misure:

| | |
|---|----------|
| sulle prime lire 1.500.000 | 28 % |
| da lire 1.500.001 a lire 5 milioni | 3,70 % |
| da lire 5.000.001 a lire 10 milioni | 1,85 % |
| oltre lire 10.000.000 | 1,55 % » |

Art. 91. — « La quota d'aggio, al termine di ogni esercizio finanziario, viene integrata fino a raggiungere la somma di lire 488.925 quando risulti inferiore a tale somma.

Dopo due esercizi finanziari consecutivi di integrazione l'Amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria o trasformarla in collettorìa ».

Art. 95. — « Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei gestori, escluse quelle per gli stampati, che sono forniti dall'Amministrazione.

L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette, in modo forfettario, nella misura del 60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di lire 220.000, per le ricevitorie la cui riscossione dell'esercizio finanziario non sia superiore a lire 10 milioni, e

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di lire 220.000, per le ricevitorie con riscossione oltre lire 10 milioni annui.

Alle ricevitorie che, pur superando i 10 milioni di riscossione all'anno, non raggiungono, con la percentuale del 50 per cento, la medesima quota percepita dalle ricevitorie con riscossione inferiore ai 10 milioni, viene corrisposta la differenza.

Il relativo importo sarà prelevato insieme con gli acconti di aggio.

L'Amministrazione del lotto può provvedere direttamente all'affitto dei locali delle ricevitorie. Occorrendo, i fondi necessari sono anticipati dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

Art. 99. — « I ricevitori e gli aiuti ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto con una ritenuta generale sull'80 per cento del rispettivo aggio e tredicesima mensilità nella seguente misura :

dell'8 per cento per le ricevitorie di 1^a classe;

del 7 per cento per le ricevitorie di 2^a classe;

del 6 per cento per le ricevitorie di 3^a classe;

del 5 per cento per le ricevitorie di 4^a classe.

Gli aiuti ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per cento dell'80 per cento della retribuzione iniziale prevista per il personale che presta servizio per la intera settimana. Detta ritenuta graverà per metà a carico del ricevitore, che deve versare mensilmente al Fondo l'intero contributo salvo rivalsa della quota a carico del personale.

I contributi versati dagli iscritti al Fondo non sono rimborsabili agli interessati per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali.

Le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 per cento in favore del Fondo suddetto ».

Art. 2.

L'articolo 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è così modificato:

Art. 191. — « I gestori debbono corrispondere al personale dipendente la retribuzione mensile lorda nella seguente misura :

a) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tutta la settimana lire 39.250;

b) all'aiuto ricevitore che presta servizio per quattro giorni alla settimana lire 26.200;

c) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana lire 19.650.

Le retribuzioni di cui sopra sono suscettibili di sei aumenti periodici, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, senza demerito, anche da reggente. Gli aumenti periodici si calcolano sulla retribuzione dell'aiuto ricevitore che presta servizio per tutta la settimana e si applicano proporzionalmente sulle retribuzioni relative all'effettiva prestazione settimanale.

Nella prima applicazione delle norme di cui al comma precedente, gli aumenti periodici decorrono dal 1° luglio 1956, valutando per la determinazione degli scatti l'effettivo servizio continuativo prestato anteriormente alla predetta data.

La spesa per il personale di cui sopra è prelevata dai gestori mensilmente dalla riscossione della ricevitoria portandola a discarico sul conto di cui all'articolo 238 del regolamento ».

Art. 3.

La 13^a mensilità lorda spettante ai gestori è pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati dalla presente legge.

L'ammontare di essa non può superare lire ottantamila.

L'importo della 13^a mensilità lorda agli aiuti ricevitori è pari ad una mensilità lorda di retribuzione, stabilita in base all'articolo 191

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del regolamento sul lotto, quale risulta modificato dalla presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 4.

Nei confronti del personale previsto dalla presente legge la ritenuta per la costruzione delle case ai lavoratori (gestione I.N.A.-Casa) è calcolata, quando dovuta, esclusivamente sull'80 per cento dell'ammontare netto della retribuzione, con le aliquote indicate nell'articolo 5, lettera b), e nell'articolo 9 ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 5.

L'articolo 94 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1956.